

Prot. n.116/C/2014

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa,23 Aprile 2014


Oggetto: **Il dissenso espresso in conferenza di servizi deve essere motivato -**

Il Consiglio di Stato ha ritenuto "illegittimo" il dissenso espresso da un Comune partecipante ad una conferenza di servizi convocata ai fini del rilascio di una autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione di un impianto di cogenerazione di energia elettrica e calore alimentato a biomasse legnose in quanto tale dissenso non era stato adeguatamente motivato.

Si legge, infatti, nella sentenza n. 1180 del 13/03/2014 che *"Ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990, il dissenso di un'Amministrazione che partecipa alla conferenza di servizi, per essere validamente espresso, deve essere sorretto da congrua motivazione e contenere altresì una critica costruens, non potendo limitarsi ad una mera opposizione al progetto in esame"*. Il parere reso dal Comune non essendo "costruttivo" è stato dunque ritenuto dai giudici amministrativi inammissibile.

Nel caso di specie il comune aveva manifestato la sua opposizione con un atto carente delle specifiche indicazioni circa le modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso all'intervento limitandosi ad indicare la propria opposizione alla realizzazione dell'impianto e sostenendo in modo generico che sarebbe, invece, stato favorevole alla sua costruzione in altre parti del territorio comunale.

Distinti saluti

  
ANCE | RAGUSA  
II VICE PRESIDENTE  
(Geom. Giovanni Bonometti)